



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale Ordinario Di Cuneo**  
*SEZIONE CIVILE*

Il Tribunale di Cuneo – Sezione Civile – in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Martello ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **2583** del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno **2022** assegnata in decisione all'udienza cartolare del 25 giugno 2025, previa concessione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 *quinquies*, co. I, c.p.c., e vertente

TRA

*Parte\_1* (P.IVA: *P.IVA\_1* ), in persona del Liquidatore Giudiziale dott. Alberto Rabbia, elettivamente domiciliata in Mondovì (CN), Piazza Borgato n. 7, presso lo studio dell'Avv. Maria Ladon (*pec: Email\_1* ), dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;

- RICORRENTE -

E

*Controparte\_1* (P.IVA: *P.IVA\_2* ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Cuneo (CN), Piazza Galimberti n. 1, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Marraffa (*pec: Email\_2* ) dalla quale, anche disgiuntamente all'Avv. Luciano Zecchini (*pec: Email\_3* ), è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;

- CONVENUTA -

**Oggetto:** appalto.

**Conclusioni:** all'udienza cartolare del 25 giugno 2025 i difensori delle parti costituite, mediante il deposito delle rispettive note di trattazione scritta, hanno concluso riportandosi ai propri scritti e alle difese in atti.

In particolare, il difensore di **parte ricorrente** ha precisato le seguenti conclusioni: *“Voglia l'Ill.mo Tribunale,*

*previa reiezione di ogni contraria eccezione, istanza e domanda, anche proposte in via preliminare,*

*previa eventuale formulazione da parte del Giudice di proposta transattiva o conciliativa ex art. 185 bis CPC,*

*per le causali esposte in atti, dichiarare tenuta e condannare la convenuta all'immediato pagamento a favore dell'attrice dell'importo di € 52.502,30, con interessi come contrattualmente previsti a far data dalla messa in mora.*

*Con il favore delle spese di giudizio”.*

I difensori di **parte convenuta**, richiamate le difese tutte, nel merito e nel rito, previo rifiuto del contraddittorio su nuove domande, istanze ed eccezioni, in ipotesi formulate da [...]

*Parte\_1* hanno precisato le seguenti conclusioni: *“Voglia il Tribunale di Cuneo, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione*

**NEL RITO:**

*DICHIARA la propria incompetenza per territorio a favore del Tribunale di Verona in forza del patto contenuto al n. 11/A del Contratto intercorso tra le parti.*

**NEL MERITO:**

*DICHIARA la improponibilità delle domande formulate da *Parte\_1* per effetto della clausola arbitrale contemplata nel Contratto,*

*RESPINGERSI, in ogni caso, le avverse domande tutte siccome prive di fondamento in fatto ed in diritto con condanna di parte attrice alla refusione delle spese e compensi del presente procedimento oltre C.P.A. e rimborso forfettario 15%.*

*Si chiede l'assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusivi e di replica”.*

### **RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per quel che concerne lo svolgimento del

processo e tanto in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.

- **Svolgimento del processo.**

1. Con ricorso ex art. 702 *bis* c.p.c., depositato in data 11 ottobre 2022 e regolarmente notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione della prima udienza di comparizione a mezzo del servizio postale in data 14 novembre 2022, la società [...] *Parte\_1* e in concordato preventivo (d'ora in avanti, per brevità, [...]) *Parte\_1* evocava innanzi all'intestato Tribunale la società *Controparte\_1* lamentando l'inadempimento di quest'ultima al pagamento del corrispettivo dovuto in forza del contratto di subappalto stipulato *inter partes* e meglio identificato *infra*.

1.1. Parte ricorrente, nello specifico, deduceva:

- a) di vantare un credito nei confronti di *Controparte\_1* (già *CP\_2* per la compressiva somma di euro 52.502,30 per lavori di cui al contratto di subappalto del 28 gennaio 2013 e sue successive integrazioni;
- b) che mai vi erano state contestazioni in ordine alla regolare esecuzione di tutti i lavori previsti e concordati;
- c) che, già da tempo e ripetutamente, il Liquidatore Giudiziale, dottor Rabbia Alberto, aveva richiesto il pagamento del dovuto ma il pagamento era sempre stato negato, asserendo la debitrice che il Comune di Vado Ligure nulla aveva corrisposto alla *Controparte\_1* stante l'irregolarità del DURC ascrivibile all' *Parte\_1*
- d) che il Liquidatore aveva insistito nella sua richiesta rappresentando che la creditrice era *ex lege* impossibilitata a corrispondere i contributi previdenziali, quale debito sorto prima dell'apertura della procedura, come espressamente vietato dall'art. 168 L.F., mentre – aveva aggiunto – i debiti successivi alla data di presentazione del ricorso erano stati regolarmente pagati;
- e) che, invero, neanche la procedura aveva avuto notizia o comunicazione dalla Stazione Appaltante circa irregolarità o contestazioni sulla bontà delle opere e dei lavori eseguiti o sul DURC;
- f) che vani erano stati, altresì, i tentativi posti in essere dal Liquidatore di addivenire ad una soluzione transattiva che evitasse l'instaurazione del giudizio.

**1.2.** Tanto premesso, la società ricorrente concludeva affinché il Tribunale adito volesse così provvedere: *“dichiarare tenuto e condannare la convenuta all'immediato pagamento a favore della ricorrente dell'importo di € 52.502,30, con interessi come contrattualmente previsti a far data dalla messa in mora.*

*Con il favore delle spese”.*

**2.** Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta società *Controparte\_1* la quale, nella propria comparsa di risposta, contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto, chiedeva conseguentemente il rigetto della proposta domanda siccome infondata in fatto ed in diritto.

**2.1.** In particolare, parte convenuta rappresentava:

- a) che, con contratto d'appalto del 22 gennaio 2013, regolarmente assentito, il Comune di Vado Ligure (SV), aveva commissionato ad *CP\_2* poi divenuta *CP\_1* [...] la realizzazione delle opere ivi meglio descritte aventi ad oggetto il recupero del parcheggio di Via Grillo in Località Segno;
- b) che, con delibera del 1° febbraio 2013, il Comune di Vado Ligure (SV) aveva autorizzato il Subappalto di parte dei lavori stradali all' *Parte\_1*
- c) che *CP\_2* e l' *Parte\_1* avevano, quindi, formalizzato il contratto di Subappalto per la realizzazione delle prestazioni ivi meglio descritte e dettagliate;
- d) che il complesso delle opere appaltate era stato ultimato in data 20 maggio 2013, come attestato dal Certificato di ultimazione dei lavori e dall'allegato Libretto delle Misure riportanti il corrispettivo aggiornato per effetto delle varianti richieste dalla Committenza;
- e) che *CP\_2* aveva provveduto, pertanto, ad emettere e ad inoltrare al Comune di Vado Ligure (SV) la fattura n. 2189 del 17 dicembre 2013 dell'importo di euro 175.611,33, I.V.A. inclusa, pari al compenso concordato;
- f) che il Comune di Vado Ligure (SV) aveva riconosciuto ad *CP\_2* il minore importo di euro 114.048,14 a motivo che il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dell' *Parte\_1* era risultato irregolare per effetto del mancato versamento, da parte di quest'ultima, dei Contributi e dei Premi ed Accessori dovuti all' *CP\_3*

- g) che per tali ragioni la Stazione appaltante aveva opposto il proprio netto, categorico ed irrevocabile rifiuto a riconoscere ad **CP\_2** il saldo del corrispettivo ammontante ad euro 61.563,19, somma che quest'ultima non aveva più potuto introitare;
- h) che tale circostanza era ben nota alla controparte;
- i) che era altresì risultato che la società **Parte\_I** non aveva titolo a pretendere il pagamento delle fatture n. 49 dell'8 maggio 2013 dell'importo di euro 28.000,00 e n. 69 del 9 luglio 2013 dell'importo di euro 24.502,30, essendo stato tale – sia pur contestato – credito oggetto di cessione a favore, rispettivamente, della [...] **Controparte\_4** e del Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.A.-.

**2.2.** Tanto premesso in fatto, difesasi nel merito, parte convenuta eccepiva l'inadempimento della controparte alle obbligazioni contrattualmente assunte mediante le quali la subappaltatrice si era impegnata ad adempiere scrupolosamente alle norme stabilite in materia Assicurativa e Previdenziale ed essendo stato altresì espressamente previsto dalle parti che il corrispettivo avrebbe potuto essere liquidato *“previa presentazione di idonea documentazione di versamento dei contributi spettanti agli Istituti Assicurativi e Previdenziali”* (cfr. comparsa di costituzione, pag. 3); eccepiva, inoltre, l'improponibilità della domanda in considerazione del fatto che con la sottoscrizione del contratto di subappalto le parti avevano espressamente stabilito una clausola di arbitrato irrituale – opponibile altresì al Commissario – o, in subordine, l'incompetenza del giudice adito per essere competente il Tribunale di Verona attesa la pattuizione di una clausola di foro esclusivo.

**2.3.** Alla luce delle complessive difese svolte, la società convenuta concludeva, dunque, chiedendo: *“Voglia il Tribunale di Cuneo, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:*

*Respingere la domanda di parte Ricorrente siccome improponibile e comunque priva di fondatezza in fatto ed in diritto.*

*In via alternativa o subordine declinare la propria competenza per territorio a favore del Tribunale di Verona.*

*Condannare, in ogni caso, parte Ricorrente alla rifusione delle spese e compensi del presente procedimento oltre a rimborso spese forfettarie 15% e C.P.A.”, riservando ad altro separato*

giudizio la proposizione di ulteriore domanda volta a conseguire le somme non riconosciute dalla Committenza per effetto degli inadempimenti ascrivibili ad *Parte\_1*

3. Pertanto, all'udienza del 24 gennaio 2023, di prima comparizione e trattazione, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, su richiesta delle parti, venivano concessi – dal precedente titolare del fascicolo – termini per il deposito di note autorizzate in ordine alle questioni oggetto di contestazione tra le stesse.

All'esito dell'udienza fissata per il prosieguo, con ordinanza del 3 maggio 2024, ritenuto che le eccezioni preliminari sollevate da parte convenuta potessero essere deliberate unitamente al merito e che l'accertamento dei rapporti tra le parti – alla luce delle rispettive allegazioni – richiedessero un'istruzione incompatibile con quella sommaria propria del rito prescelto dalla società ricorrente, ne veniva disposto il mutamento e fissata conseguentemente udienza ex art. 183 c.p.c.; concessi, pertanto, i termini di cui all'art. 183, comma 6 c.p.c., in seguito al deposito delle relative memorie istruttorie, considerata l'inammissibilità delle prove ivi articolate, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva, dunque, rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza cartolare del 25 giugno 2025 ove, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva riservata a sentenza, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60 giorni + 20 giorni) per scritti conclusionali e memorie di replica.

- **Eccezioni preliminari.**

4. Occorre prendere le mosse dalle eccezioni di improponibilità della domanda e di incompetenza territoriale sollevate dalla società convenuta; le stesse meritano di essere disattese per le ragioni di cui appresso.

Ebbene, *Controparte\_1* ha eccepito l'improponibilità della domanda e/o in ogni caso l'incompetenza del Tribunale adito in forza della clausola compromissoria contenuta nel Contratto di Subappalto quadro sottoscritto tra le parti originarie (*CP\_2* quale appaltatore, ed *Parte\_1* quale subappaltatore) in data 28 gennaio 2013 (cfr. doc. n. 3 allegato alla produzione di parte convenuta); in particolare, la convenuta ha richiamato il contenuto della pattuizione di cui al n. 11/A (*"CLAUSOLA ARBITRALE. Qualsiasi controversia dovesse insorgere, inerente all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto di Subappalto, all'esecuzione dei lavori, alla contabilità e al collaudo delle opere, e che non venisse risolta tra le parti, sarà definita da un arbitro, designato di comune accordo fra*

*le stesse, che necessariamente dovrà essere un tecnico e dovrà esprimersi in base a criteri di equità e giustizia e non di diritto, in forma non rituale ed il suo giudizio sarà risolutivo ed inappellabile anche in deroga a quanto previsto dal Codice Civile, dalle leggi e dalla giurisprudenza vigente. In caso di disaccordo nella scelta dell'arbitro la controversia sarà demandata all'autorità giudiziaria. Il foro competente sarà esclusivamente quello di Verona”),* assumendo, oltre alla validità ed operatività della clausola e alla sua opponibilità anche al liquidatore, che, alla luce della stessa, la controversia avrebbe dovuto essere sottoposta alla cognizione di un arbitrato irrituale, con conseguente improponibilità della domanda formulata attesa la carenza di giurisdizione dell'autorità giudiziaria e, in ogni caso, l'incompetenza territoriale di quella adita in favore del Tribunale di Verona.

**4.1.** Ferma ed incontestata dalle parti la natura irrituale dell'arbitrato disciplinato dalla clausola n.11/A in oggetto e prescindendo, in questa sede, da ogni valutazione in ordine all'opponibilità della pattuizione medesima al Liquidatore della procedura concorsuale, occorre rilevare, preliminarmente, che l'arbitrato irrituale costituisce uno strumento di risoluzione contrattuale delle contestazioni insorte o che possono sorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, imperniato sull'affidamento a terzi del compito di ricercare una composizione amichevole, conciliante e transattiva (così Cass. civ., sent. 28.05.2021, n. 14986).

Dall'esame della documentazione versata in atti è dato, invero, evincersi che la clausola contrattuale invocata dalla società convenuta prevede che *“Qualsiasi controversia dovesse insorgere, inerente all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto di Subappalto, all'esecuzione dei lavori, alla contabilità e al collaudo delle opere, e che non venisse risolta tra le parti, sarà definita da un arbitro, designato di comune accordo fra le stesse, che necessariamente dovrà essere un tecnico e dovrà esprimersi in base a criteri di equità e giustizia e non di diritto, in forma non rituale ed il suo giudizio sarà risolutivo ed inappellabile anche in deroga a quanto previsto dal Codice Civile, dalle leggi e dalla giurisprudenza vigente”* (cfr. doc. n. 3 allegato alla produzione di parte convenuta, pag. 6).

Va ricordato che la questione relativa alla determinazione dell'ambito oggettivo della clausola compromissoria – ossia alla individuazione delle controversie, nascenti dal contratto, che le parti, nell'esercizio della loro autonomia privata, hanno inteso compromettere in arbitri e,

quindi, dell'ambito oggettivo del potere decisorio degli arbitri stessi – integra non già una questione di "competenza" bensì una questione di merito, la cui soluzione richiede, mediante l'interpretazione della clausola secondo i normali canoni ermeneutici codicistici dettati per l'interpretazione dei contratti (artt. 1362 e ss. cod. proc. civ.), (l'indagine sulla e) la determinazione della "*comune intenzione delle parti*" circa il contenuto oggettivo che le stesse hanno inteso dare alla clausola medesima; in questa prospettiva, ove il "*senso letterale delle parole*" in essa utilizzate non conduca univocamente alla individuazione della comune volontà delle parti, deve valutarsi anche "*il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto*", e, in questo senso, darsi rilievo al comportamento tenuto dalle parti nel procedimento arbitrale, al fine di verificare la sussistenza di una inconciliabile incompatibilità tra un determinato comportamento, che sia univocamente volto al riconoscimento della "*competenza*" arbitrale, e la mera espressione della volontà di avvalersi dell'eccezione stessa (cfr. Cass. civ. Sez. I Sent., 21/09/2004, n. 18917 (rv. 577269)).

Ebbene, la società ricorrente ha posto a fondamento dell'azione proposta l'inadempimento dell'appaltatore convenuto all'obbligazione di pagamento del corrispettivo delle opere oggetto di subappalto; non vi è, in tutta evidenza, contestazione tra le parti in ordine ad alcuna questione inerente all'interpretazione ed all'applicazione del contratto di Subappalto in oggetto, all'esecuzione dei lavori, alla contabilità e al collaudo delle opere, vertendosi, nella fattispecie che ci vede impegnati, esclusivamente nell'ambito delle obbligazioni di pagamento gravanti sulla società appaltatrice, non essendovi contestazione in relazione all'interpretazione delle clausole contrattuali o all'esecuzione delle opere in oggetto.

In altre parole, pare chiaro essere al di fuori, sia in chiave letterale ma anche logica e cronologica, dal campo di operatività, e, quindi, dall'ambito oggettivo di definizione del perimetro della clausola compromissoria di cui all'art. 11/A cit.-.

Va, quindi, rigettata l'eccezione preliminare con conseguente proponibilità della domanda che ne occupa.

**4.2.** Parimenti destituita di fondamento – per le medesime ragioni ed alla luce della previsione contrattuale – deve ritenersi l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta; ed invero, le parti hanno stabilito nel contratto di appalto la competenza del

Tribunale di Verona per le controversie discendenti dal loro disaccordo nella scelta dell'arbitro, questione che non attiene al *petitum* e alla *causa petendi* del presente giudizio.

- **Merito.**

5. In assenza di ulteriori questioni preliminari e venendo, dunque, all'esame del merito della domanda proposta da *Parte\_1* e concordato preventivo, la stessa è risultata fondata e merita, conseguentemente, di essere accolta per le ragioni di cui appresso.

5.1. Nella controversia in esame, invero, parte attrice ha agito nei confronti della società *Controparte\_1* lamentando l'inadempimento di quest'ultima all'obbligo di pagamento in proprio favore dell'importo di euro 52.502,30 dovutole quale corrispettivo residuo dell'esecuzione dei lavori oggetto del contratto di subappalto stipulato *inter partes* in data 28 gennaio 2013 e sue successive integrazioni.

Alla luce di quanto dedotto parte attrice ha chiesto accertare la sussistenza del proprio diritto di credito e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento in proprio favore del menzionato importo di euro 52.502,30, oltre interessi moratori al tasso contrattualmente previsto a far data dalla messa in mora, nonché spese e competenze di giudizio, oltre spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.

5.2. La fattispecie in esame impone, in via preliminare, di meglio precisare i principi che sorreggono il riparto dell'onere probatorio nelle controversie in materia contrattuale.

È noto, infatti, che, in tema di onere della prova, la norma di cui all'art. 2697 c.c. disciplina il fondamentale principio secondo cui l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca quel determinato fatto a sostegno della propria tesi (*onus probandi incumbit ei qui dicit*): pertanto, chi vuol far valere in giudizio un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento della propria pretesa.

Colui che contesta la rilevanza di tali fatti ha, invece, l'onere di dimostrarne l'inefficacia o di provare eventuali altri fatti che abbiano modificato o fatto venir meno il diritto vantato (fatti impeditivi, modificativi ed estintivi).

Facendo applicazione di dette coordinate, in materia di impugnative contrattuali, la giurisprudenza di legittimità, con sentenza n. 13533/2001 - resa a Sezioni Unite -, ha sancito l'ulteriore principio secondo cui è onere del creditore provare il titolo della propria pretesa

(depositando agli atti del giudizio i relativi fatti costitutivi, id est il contratto o altro atto o fatto idoneo a produrre obbligazioni in conformità all'ordinamento giuridico), dovendosi considerare oggetto di esclusiva allegazione l'inadempimento del debitore; è, viceversa, onere di quest'ultimo provare di aver esattamente adempiuto o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a questi non imputabile, dando la prova dei fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa azionata dalla controparte (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001).

**5.3.** Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che l'esistenza di un rapporto negoziale, intercorso originariamente tra le società *Parte\_1* *in bonis* e *CP\_2* (successivamente trasformata in *Controparte\_1*), sia circostanza incontrovertita tra le odierne parti del giudizio e documentalmente provata dalla stipula, in data 28 gennaio 2013, del contratto di subappalto avente ad oggetto le "opere stradali categoria OG3" nell'ambito dell'appalto di lavori di "Intervento di Recupero del Parcheggio di Via Grillo in Loc. Segno a seguito di movimento franoso" con l'ente Comune di Vado Ligure (SV) (cfr. doc. n. 4 allegato alla produzione di parte attrice corrispondente al doc. n. 3 allegato alla produzione di parte convenuta).

Parimenti incontestata la circostanza che i lavori previsti e concordati nel contratto di subappalto, oltre che specificatamente indicati nelle fatture depositate in atti dalla società ricorrente (cfr. doc. n. 3 allegato alla produzione di parte attrice), erano stati regolarmente eseguiti da *Parte\_1* e l'opera era stata, pertanto, accettata dall'appaltatrice-committente senza opporre riserve e contestazioni.

**5.4.** Ne consegue evidente che, raggiunta nella fattispecie che ci vede impegnati la prova del rapporto contrattuale – alla luce delle emergenze istruttorie – ed affermato da parte attrice il parziale inadempimento della società convenuta alle obbligazioni assunte in relazione al pagamento del residuo del corrispettivo dovuto, quest'ultima avrebbe dovuto fornire la dimostrazione dell'esatto adempimento della prestazione ovvero dell'impossibilità dovuta a causa a sé non imputabile; tuttavia, nella fattispecie che ci vede impegnati, *Controparte\_1* ha eccepito l'altrui inadempimento, consistente nella irregolarità del relativo D.U.R.C., circostanza quest'ultima che aveva, a suo dire, determinato il rifiuto da parte della Stazione appaltante (Comune di Vado Ligure) del saldo del corrispettivo dovuto, pari all'importo di euro

61.563,19, e, in ogni caso, l'intervenuta cessione del credito asseritamente vantato da parte di *Parte\_1* nei confronti di *Controparte\_4* e di Banco di Credito P. Azzoaglio s.p.a.-.

**5.5.** Orbene, avuto riguardo a tale ultima eccezione di carenza di titolarità del rapporto di credito in capo alla società attrice, va evidenziato che, a sostegno della stessa, *CP\_1* [...] ha depositato documentazione avente ad oggetto le dichiarazioni di cessione delle due fatture azionate in giudizio, rispettivamente del 9 maggio 2013 e del 9 luglio 2013, notificate dalla cedente nei confronti della debitrice ceduta (cfr. doc. nn. 12 e 13 allegati alla produzione di parte convenuta).

Parte attrice, sul punto, ha evidenziato che, in seguito all'ammissione della società [...] *Parte\_1* alla procedura concorsuale del concordato preventivo, con decreto del Tribunale di Cuneo del 30 ottobre 2013, gli effetti delle cessioni e delle anticipazioni bancarie erano state sospese e, conseguentemente, gli istituti di credito cessionari erano stati ammessi al passivo concordatario ed interamente soddisfatti nel corso del riparto, laddove la società convenuta alcunché aveva provveduto a corrispondere in favore delle menzionate Banche in relazione ai crediti oggetto delle fatture.

Tali allegazioni e la documentazione prodotta dall'attrice a supporto delle stesse non sono state oggetto di contestazione da parte della società convenuta, con la conseguenza che, non essendo stata fornita dalla stessa la prova dell'intervenuta cessione mediante il deposito agli atti del giudizio dei contratti intercorsi tra la società *Parte\_1* e gli istituti bancari aventi ad oggetto il trasferimento delle fatture azionate in questa sede, l'attrice deve ritenersi piena titolare dei rapporti di credito in oggetto.

**5.6.** Venendo, infine, all'esame dell'eccezione di inadempimento, giova al riguardo rilevare – ancora in ordine al riparto degli oneri probatori – che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, *“Nell'ipotesi in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex articolo 1460 del codice civile sono invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente avrà l'onere di dimostrare il proprio adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera*

allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento" (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 29/10/2025, n. 28643).

**5.7.** A fronte della proposizione da parte della società convenuta dell'eccezione di inadempimento, parte ricorrente, dal suo canto, ha assunto – e tali circostanze sono rimaste prive di espressa e specifica contestazione ex art. 115 c.p.c., oltre a trovare compiuto riscontro nella documentazione depositata in atti da parte attrice – che la società *Parte\_I* [...] era stata impossibilitata a corrispondere i contributi previdenziali, quale debito sorto in data anteriore all'apertura della procedura concorsuale, in quanto vietato dalla norma di cui all'art. 168 L.F. *ratione temporis* vigente e che, tuttavia, tutti i debiti contributivi erano stati onorati dalla procedura successivamente alla sua omologa; ed invero, dalle emergenze documentali è dato evincersi:

- che *Parte\_I* aveva presentato istanza di ammissione al concordato preventivo in data 28 settembre 2013, era stata ammessa con riserva il successivo 22 ottobre 2013 e, in data 30 ottobre 2013, il Tribunale di Cuneo aveva emesso il relativo decreto di omologa, nominando quale liquidatore il dott. Alberto Rabbia (cfr. doc. nn. 6 e 7 allegati alla produzione di parte attrice);
- che, in data 14 novembre 2013, il Tribunale di Cuneo aveva dichiarato il nulla osta al rilascio del D.U.R.C. per i debiti contributivi maturati in precedenza alla data del deposito dell'istanza di ammissione al concordato ed altresì il nulla osta a che i debitori di *Parte\_I* ivi indicati – tra i quali *CP\_2* – provvedessero al pagamento del dovuto (cfr. doc. nn. 8 e 9 allegati alla produzione di parte attrice);
- che, infine, i debiti previdenziali erano stati integralmente saldati dalla procedura concorsuale all'esito del terzo riparto parziale (cfr. doc. n. 12 allegato alla produzione di parte attrice).

**5.8.** Appare, pertanto, comprovata, sia dalle risultanze documentali sia dall'assenza di specifica contestazione dei relativi fatti allegati ad opera della società convenuta, la prospettazione offerta da *Parte\_I* tali elementi, complessivamente considerati, non possono che indurre a ritenere l'assoluta infondatezza della eccezione di inadempimento sollevata da *Controparte\_I* che deve, conseguentemente, essere interamente rigettata.

**5.9.** In definitiva, per tutte le ragioni innanzi esposte, la domanda proposta da parte attrice è fondata e va accolta; la società *Controparte\_1* deve pertanto essere condannata al pagamento in favore di *Parte\_1* e in concordato preventivo dell'importo di euro 52.502,30, oltre interessi al tasso di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 231 del 2002 dalla data di scadenza dell'obbligazione sino al saldo effettivo (cfr. *ex multis* Cassazione civile sez. III, 05/11/2024, n. 28413 la quale ha affermato il principio secondo cui *"In caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti"*).

Ed invero, la disciplina relativa alla decorrenza automatica degli interessi moratori senza che sia necessaria la costituzione in mora del debitore, dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE, risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione "prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro (cfr. Cassazione civile sez. II, 24/01/2025, n. 1747) .

- **Spese di lite.**

**6.** Avuto riguardo alla regolamentazione delle spese di lite, le stesse seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, precisando che si è fatta applicazione delle tariffe – di cui al DM n. 55/2014 – relative allo scaglione corrispondente al valore della domanda, tenuto conto della effettiva e concreta attività difensiva svolta e, dunque, considerando i valori minimi attesa la natura delle questioni giuridiche affrontate.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Cuneo, Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, così provvede:

1. accoglie la domanda proposta da parte attrice e, per l'effetto, condanna *CP\_I* [...] in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di [...] *Parte\_I* ed in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante p.t., della somma di euro 52.502,30, oltre interessi così come indicati in parte motiva;
2. condanna *Controparte\_I* in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione in favore di *Parte\_I* ed in concordato preventivo, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano in euro 406,50 per esborsi ed euro 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15 % sui compensi, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Cuneo, il 9 febbraio 2026.

Il Giudice  
*dott.ssa Chiara Martello*